

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 36 del 07/04/2022

Oggetto : MODIFICA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AL FINE DI CONFORMARSI ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE PREVISTA PER L'IRPEF AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

L'anno duemilaventidue , il giorno sette del mese di Aprile , alle ore 18:56 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Assente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Assente
6	Carminucci Edoardo	Assente	23	Pasini Luca	Presente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Assente	25	Ramberti Samuele	Assente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Assente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Marcello Nicola	Assente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Marchei Loreno	Assente			

**Totale presenti n. 17 - Totale assenti n. 16**

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Modifica aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Aumento della soglia di esenzione.

*La Presidente del Consiglio Comunale Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 37 del 18/03/2022, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto;*

“OGGETTO: Modifica aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Aumento della soglia di esenzione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), prevedendone l'attuazione nel seguente modo:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- d) l'Addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 917/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

**RILEVATO** che la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate **esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale**. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

**ATTESO** quindi, che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di Addizionale Comunale IRPEF consentono di stabilire aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie di

esenzione, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli, purché in relazione agli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 2, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) che, per l'IRPEF, sostituisce l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/86, riferito alle aliquote e agli scaglioni, con il testo di seguito riportato:  
*“L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*
  - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
  - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”;*
- il comma 7, del medesimo art. 1, della Legge n. 234/2021, in base al quale:

*“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”.*

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.C. n. 10 del 21 marzo 2019 con la quale sono state introdotte le aliquote differenziate e la soglia di esenzione per i titolari di redditi fino a € 15.000;

**VALUTATE**, in conseguenza dei continui prelievi e tagli operati alle finanze locali da parte dell'Amministrazione centrale, le scelte necessarie al fine di definire una manovra strutturale che consenta di ampliare la platea dei contribuenti esonerati e, al contempo, di continuare a garantire un gettito in grado di sostenere l'operatività del Comune, rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti, nonché all'incremento degli interventi e degli investimenti essenziali per una politica di sviluppo territoriale locale;

**PRESO ATTO** che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF avvenga *“con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 [...]”*, rendendo, perciò, necessario la variazione del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 21 marzo 2019, che prevedeva la soglia di esenzione per i titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad € 15.000,00 e le seguenti aliquote, differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78

<b>da 55.001 a 75.000 €</b>	0,79
<b>oltre 75.000 €</b>	0,80

**RITENUTO** opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio:

- modificare, a partire dall'anno 2022, gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF e senza aumentare il prelievo complessivo, come segue:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota (%)</b>
<b>da 0 a 15.000 €</b>	0,55
<b>da 15.001 a 28.000 €</b>	0,66
<b>da 28.001 a 50.000 €</b>	0,78
<b>da 50.001</b>	0,80

- aumentare la soglia di esenzione da € 15.000,00 ad € 16.000,00, con l'obiettivo di sostenere i redditi minori nel periodo post pandemia, rimanendo, così, ben al di sotto dell'imposizione della maggior parte dei Comuni italiani, nonché di quelli contigui o con caratteristiche simili al nostro, che, da anni, applicano aliquote maggiori, se non addirittura l'aliquota massima dello 0,8%, senza riconoscere alcuna esenzione;

**VISTA** la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le necessarie modifiche agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

**VISTO** il testo delle modifiche da apportare agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni) 4 (Entrata in vigore) e 5 (Disposizioni finali) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, come risultanti dal prospetto di raffronto (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** il testo modificato del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (All. C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTA** la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano, oltre che previste dal legislatore al citato art. 1, comma 7, della L. 234/2021, anche necessarie in un'ottica di equità fiscale, oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;

**VISTO** l'art. 2 del Decreto interministeriale del 30/03/2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno (quarto correttivo dell'armonizzazione contabile), in base al quale “[...] In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare

*nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, e' stimato sulla base di una valutazione prudentiale.].....[In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”;*

**OSSERVATO** che:

- secondo il citato simulatore (che utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni 2020 relative all'anno d'imposta 2019), con la nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'IRPEF, il gettito minimo risulta di € 10.585.000 ca.;
- con l'inserimento della variazione della soglia di esenzione da € 15.000 ad € 16.000, il gettito minimo si riduce ad € 10.357.000 ca., pertanto si determina una riduzione del gettito minimo complessivo di € 228.000;

**VISTA** la previsione assestata del Capitolo 340, denominato “ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE”, pari ad € 10.286.000, calcolata alla luce degli incassi definitivi dell'Addizionale Comunale IRPEF dell'anno 2020, secondo le regole dettate dai principi contabili che prevedono che l'accertamento di competenza dell'anno 2022 si possa iscrivere in bilancio sulla base dell'incasso dell'ultimo anno precedente in conto residui e di quello del secondo anno precedente in conto competenza;

**RITENUTO** opportuno confermare, prudenzialmente, l'attuale previsione del suddetto Capitolo 340, in ragione della potenziale riduzione di gettito che potrebbe derivare dalla contrazione dei redditi dell'anno 2020, causata dalla pandemia da COVID-19;

**VISTI**, oltre al richiamato art. 1, comma 7, della L. 234/2021:

- il comma 16, dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che **il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF** di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i **regolamenti** relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale *“le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)”*;

- il comma 15-bis, del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, che recita: “*Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze [...], sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi [...]*”;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, dispone che “*a decorrere dall'anno 2011, le **delibere di variazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce**”; [...]* Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006”;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato definitivamente con la L. 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022) che ha disposto **la proroga al 31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria generale), Dr. William Casanova, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario (prot. n. 100917/2022), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

**VISTO:** il parere della 5ª Commissione Consiliare in data 30.03.2022;

#### DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, apportando le necessarie modifiche agli artt. 2 (Aliquota), 3 (Esenzioni), 4 (Entrata in vigore) e 5 (Disposizioni finali), così come indicato nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento a:
  - art. 2: nuove aliquote Addizionale Comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 50.000 €	0,78
da 50.001	0,80
Scaglioni di reddito	Aliquota (%)

- art. 3: aumento soglia esenzione da € 15.000 ad € 16.000;
  - art. 4: entrata in vigore dal 01.01.2022;
  - art. 5: modalità invio regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) **DI DARE ATTO** che:
- con la nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'IRPEF, con il citato simulatore il gettito minimo risulta essere di € 10.585.000 ca.;
  - con l'inserimento della variazione della soglia di esenzione da € 15.000 ad € 16.000, il gettito minimo si riduce ad € 10.357.000 ca., pertanto si determina una riduzione del gettito minimo complessivo di € 228.000 ca.;
- 3) **DI CONFERMARE**, prudenzialmente, l'attuale previsione del suddetto Capitolo 340, pari ad € 10.286.000 (calcolata alla luce degli incassi definitivi dell'Addizionale Comunale IRPEF dell'anno 2020, secondo i principi contabili che prevedono che l'accertamento di competenza dell'anno 2022 si possa iscrivere in bilancio sulla base dell'incasso dell'ultimo anno precedente in conto residui e di quello del secondo anno precedente in conto competenza), in ragione della potenziale riduzione di gettito che potrebbe derivare dalla contrazione dei redditi dell'anno 2020 causata dalla pandemia da COVID-19;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini previsti al citato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'esenzione stabilite, per la relativa pubblicazione entro il 20 dicembre;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì, che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.”

-----\*\*\*\*\*-----

*Dichiarata aperta la discussione si ha l'intervento dell'Ass. Magrini (Assessorato al Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile) per l'illustrazione dell'argomento.*

**Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.**

*Indi, la Presidente del Consiglio Comunale Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	17	
Votanti Nr.	17	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	-	-
Astenuti Nr.	-	-

*Quindi la Presidente del Consiglio Comunale Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	17	
Votanti Nr.	17	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	-	-
Astenuti Nr.	-	-



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Giulia Corazzi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Bellini Alessandro



<b>Comune di Rimini</b>	Dipartimento Risorse Settore Risorse Tributarie	Via Ducale, 7 - 47921 Rimini tel. 0541 704179 - fax 0541 704710 www.comune.rimini.it e-mail: <a href="mailto:tributi@comune.rimini.it">tributi@comune.rimini.it</a> PEC: <a href="mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it">ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it</a> c.f.-p.iva 00304260409
-------------------------	--	---

## RELAZIONE TECNICA

### **Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF – Modifiche al Regolamento Comunale.**

Alla luce della riforma dell'IRPEF, approvata dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) e riguardante, in primis, le aliquote e gli scaglioni di seguito riportati:

*fino a 15.000 euro, 23 per cento;  
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;  
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;  
oltre 50.000 euro, 43 per cento”;*

per l'anno 2022, il Comune, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 1, della Legge n. 234/2021, entro il 31 marzo 2022 (o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione) deve provvedere alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Tale termine è stato poi spostato al 31/05/2022 con l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato definitivamente con la L. 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022);

In particolare, è necessario riformulare le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF sulla base dei nuovi scaglioni di reddito IRPEF, dato che le stesse possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (ex art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011).

Occorre premettere:

1. l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%;
2. il Comune di Rimini ha applicato dal 01.01.2007 al 31.12.2018 l'aliquota nella misura dello 0,3%;
3. dal 01.01.2019, sono state introdotte le aliquote differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55

da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

4. dal 2019 è stata prevista la soglia di esenzione per contribuenti titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF fino a € 15.000.

Con l'attuale regime di applicazione dell'Addizionale IRPEF, il Comune di Rimini, tra tutti i capoluoghi dell'Emilia Romagna, risulta tra quelli con il prelievo più basso:

comune	aliquota unica 2021	aliquota 1 2021	aliquota 2 2021	aliquota 3 2021	aliquota 4 2021	aliquota 5 2021	esenzione 2021
BOLOGNA	0.8						15.000,00
CESENA		0.39	0.4	0.55	0.78	0.8	10.000,00
FERRARA		0.60	0.70	0.75	0.78	0.8	NESSUNA
FORLI'		0.55	0.60	0.78	0.79	0.8	15.000,00
MODENA		0.50	0.64	0.75	0.79	0.80	NESSUNA
PARMA	0.8						12.000,00
PIACENZA		0.42	0.52	0.68	0.78	0.8	12.000,00
RAVENNA		0.55	0.57	0.59	0.75	0.8	NESSUNA
REGGIO EMILIA		0.69	0.71	0.78	0.79	0.8	15.000,00

Infatti, comuni affini o più grandi applicano un regime fiscale simile (con la stessa soglia di esenzione per redditi fino ad € 15.000) o ancora più pesante, e alcuni non prevedono nessuna soglia di esenzione (Ferrara, Ravenna e Modena).

Se, invece, il perimetro del confronto passa da quello regionale a quello nazionale, la città di Rimini si trova al 99mo posto su 111 capoluoghi censiti (fonte Sole 24 ore 7 febbraio 2019, ultima disponibile), quindi con un prelievo tra i più bassi non solo dell'Emilia Romagna, ma anche d'Italia. Da segnalare che i capoluoghi con prelievo più bassi rispetto a Rimini (quelli da 100 a 111) sono in gran parte capoluoghi provinciali di Regioni o Province autonome e quindi con altre fonti di finanziamento per gli EE LL.

Tutto ciò premesso, la proposta si articola secondo due binari:

1. rimodulare le aliquote differenziate, per conformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF, nel rispetto del principio di progressività del tributo, come segue:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55

<b>da 15.001 a 28.000 €</b>	0,66
<b>da 28.001 a 50.000 €</b>	0,78
<b>da 50.001</b>	0,80
<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota (%)</b>

2. ampliamento della “soglia d’esonazione” portando da € 15.0000 a € 16.000 il limite oltre al quale si è soggetti al pagamento del tributo, con l’obiettivo di sostenere i redditi minori nel periodo post pandemia;

Nell’individuare la soglia oltre il quale si è soggetti al tributo si è scelto di attestarsi sulla cifra pari al doppio di quella prevista per l’esonazione dell’IRPEF (€ 8.000) e, comunque, superiore a quelle individuate per l’ottenimento del “Reddito di Cittadinanza” (che, per chi vive solo, prevede un reddito massimo di € 6.000), o, ancora, ai fini dell’accesso alla “Pensione di Cittadinanza”, per la quale l’importo è a € 7.560.

L’Addizionale Comunale IRPEF nel Comune di Rimini, secondo **le attuali aliquote e fascia di esenzione**, vede tale situazione:

- n. 114.943 contribuenti dichiaranti;
- n. **56.915** contribuenti esenti (di cui n. 32.936 lavoratori dipendenti e n. 14.378 pensionati);
- n. **58.028** contribuenti assoggettati, di cui n. 33.737 titolari di reddito da lavoro dipendente prevalente e n. 18.277 titolari di redditi da pensione che rappresentano l’89,59% dei soggetti paganti e che contribuiscono all’82,35% del gettito complessivo.

A Rimini, la composizione della platea dei soggetti del tributo addizionale IRPEF che **risulterebbe successivamente alla modifica proposta** è la seguente:

- n. 114.943 contribuenti dichiaranti;
- n. **59.870** contribuenti esenti, (+ n. **2.955** di cui n. 1.534 lavoratori dipendenti e n. 1.136 pensionati) **che supererebbero quelli paganti**;
- n. **55.073** contribuenti assoggettati, di cui n. 32.203 titolari di reddito da lavoro dipendente prevalente e n. 17.141 titolari di redditi da pensione che rappresentano sempre l’89,59% dei soggetti paganti e che contribuirebbero all’82,17% del gettito complessivo.

Per perseguire le citate ipotesi, si rende necessario modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e specificatamente:

- l’art. 2 per l’aggiornamento delle aliquote, come evidenziato negli allegati B) e C), e qui sotto sinteticamente riportate;

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota (%)</b>
<b>da 0 a 15.000 €</b>	0,55
<b>da 15.001 a 28.000 €</b>	0,66
<b>da 28.001 a 50.000 €</b>	0,78

<b>da 50.001</b>	<b>0,80</b>
<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota (%)</b>

- l'art. 3 per quanto riguarda l'individuazione della nuova soglia di esenzione;
- l'art. 4 per l'entrata in vigore del regolamento modificato;
- l'art. 5 circa le modalità invio regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, quest'ultimo art. 5, intitolato "Disposizioni finali", recepisce l'obbligo legislativo (art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011) di invio del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

Considerato che, l'art. 2 del Decreto interministeriale del 30/03/2016, stabilisce che in caso di modifica delle aliquote e della soglia esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale (che utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni 2020 relative all'anno d'imposta 2019), si è provveduto ad effettuare le specifiche elaborazioni:

- con la nuova articolazione degli scaglioni prevista per l'IRPEF, il gettito minimo risulta di € 10.585.000 ca.;
- con l'inserimento della variazione della soglia di esenzione da € 15.000 ad € 16.000, il gettito minimo si riduce ad € 10.357.000 ca., pertanto, in seguito al suddetto aumento della soglia di esenzione ad € 16.000, si determina una riduzione del gettito minimo complessivo di € 228.000 ca.

Tutto ciò premesso, sarebbe opportuno confermare, prudenzialmente, l'attuale previsione del Capitolo 340, pari ad € 10.286.000 (calcolata alla luce degli incassi definitivi dell'Addizionale Comunale IRPEF dell'anno 2020, secondo le regole di contabilità che prevedono che l'accertamento di competenza dell'anno 2022 si possa iscrivere in bilancio sulla base dell'incasso dell'ultimo anno precedente) in ragione della potenziale riduzione di gettito che potrebbe derivare dalla contrazione dei redditi dell'anno 2020, causata dalla pandemia da COVID-19.

**IL DIRIGENTE**  
**DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE**  
**D.ssa Ivana Manduchi**  
(documento firmato digitalmente)

**Regolamento attuale**

**COMUNE DI RIMINI**



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

(approvato con delibera di C.C. n. 106 del 25.09.2014)  
(modificato con delibera C.C. n. ...del .....2019)

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento  
Art. 2 - Aliquota  
Art. 3 - Esenzioni  
Art. 4 - Entrata in vigore  
Art. 5 - Disposizioni finali

**Nuovo regolamento**

**COMUNE DI RIMINI**



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

(approvato con delibera di C.C. n. 106 del  
25.09.2014)  
(modificato con delibera C.C. n. 10 del 21.03.2019)  
(modificato con delibera C.C. n. ... del ..... 2022)

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento  
Art. 2 - Aliquota  
Art. 3 - Esenzioni  
Art. 4 - Entrata in vigore  
Art. 5 - Disposizioni finali

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2**  
**Aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%.
2. Il Comune di Rimini applica dal 01.01.2007 al 31.12.2018 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.
3. Dal 01.01.2019, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma, in assenza di provvedimento, restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2**  
**Aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%.
2. Il Comune di Rimini applica dal 01.01.2007 al 31.12.2018 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.
3. Dal 01.01.2019, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

4. **Dal 01.01.2022, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge n. 234/2021 per l'IRPEF e precisamente:**

**Art. 3  
Esenzioni**

1. La soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, a partire dal 01.01.2019, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 15.000,00.

**Art. 4  
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019.

**Art. 5  
Disposizioni finali**

1. ~~Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.~~
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute

**Scaglioni di reddito**

**da 0 a 15.000 €**

**da 15.001 a 28.000 €**

**da 28.001 a 50.000 €**

**da 50.001**

<b>Aliquota (%)</b>
0,55
0,66
0,78
0,80

5. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma, in assenza di provvedimento, restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

**Art. 3  
Esenzioni**

1. La soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, a partire dal 01.01.2019, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 15.000,00 **e, a partire dal 01.01.2022 è aumentata a € 16.000.**

**Art. 4  
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **01.01.2022.**

**Art. 5  
Disposizioni finali**

1. **Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma**



disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.**

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## **COMUNE DI RIMINI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**(approvato con delibera di C.C. n. 106 del 25.09.2014)**

**(modificato con delibera C.C. n. 10 del 21.03.2019)**

**(modificato con delibera C.C. n. ... del ..... 2022)**

### **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Aliquota
- Art. 3 – Esenzioni
- Art. 4 – Entrata in vigore
- Art. 5 – Disposizioni finali

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2**

**Aliquota**

1. La variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita dal legislatore, pari allo 0,8%.
2. Il Comune di Rimini applica dal 01.01.2007 al 31.12.2018 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%.
3. Dal 01.01.2019, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 55.000 €	0,78
da 55.001 a 75.000 €	0,79
oltre 75.000 €	0,80

4. Dal 01.01.2022, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge n. 234/2021 per l'IRPEF e precisamente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 50.000 €	0,78
da 50.001	0,80

5. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma, in assenza di provvedimento, restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

### **Art. 3**

#### **Esenzioni**

1. La soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizionale, introdotta, a partire dal 2012, con deliberazione del C.C. n. 29 del 14 giugno 2012, per tutti coloro che risultavano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad € 15.000,00 ed aumentata, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del C.C. n. 72 del 17 giugno 2014, ad € 17.000,00, a partire dal 01.01.2019, è ridotta per coloro che risultino titolari di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad € 15.000,00 e, **a partire dal 01.01.2022 è aumentata ad € 16.000;**

### **Art. 4**

#### **Art. 4**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finali**

1. **Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.**
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO RISORSE**  
**SETTORE RISORSE TRIBUTARIE**

PARERE REGOLARITA' TECNICA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. n. 37 del 18.03.2022.

Oggetto: modifica aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Aumento della soglia di esenzione.

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il quale si da, altresì, atto, che il presente provvedimento è stato sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità.

**IL DIRIGENTE**  
**DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE**

**IVANA MANDUCHI**

(documento firmato digitalmente)



**Comune di  
Rimini**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI  
CONSIGLIO COMUNALE n. 37 del 18/03/2022**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, AL FINE DI  
CONFORMARSI ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE PREVISTA PER L'IRPEF. AUMENTO  
DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.**

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
William Casanova  
(firmato digitalmente)

Comune di Rimini 2021_2024	<i>Parere su proposta modifica aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Aumento della soglia di esenzione</i>	Verbale n. 13 del 22/03/22
----------------------------	--	----------------------------

**Oggetto: Parere su proposta modifica aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Aumento della soglia di esenzione**

Oggi 22/03/2022, il Collegio ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto inserita su ONE DRIVE in data 18/03/2022.

Tenuto conto che:

il comma 7, dell'art. 1, della Legge n. 234/2021, a seguito della riforma IRPEF prevede che: *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (oggi 31 maggio 2022), i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”.*

con Comunicato RGS - Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni del 17.02.2022” è previsto che

*“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni”.*

Visti gli allegati alla delibera e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e verificata l'invarianza di gettito previsto nel bilancio di previsione 2022/2024, il Collegio **esprime parere favorevole** sull'oggetto del presente verbale.

Marco Castellani (presidente)

Paolo Bianchi

Silvia Romboli

**documento firmato digitalmente**